

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Disciplina dell'esercizio dei locali di intrattenimento e svago e dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che svolgono anche attività notturna

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il divertimento e lo svago dovrebbero rappresentare per i giovani un importante momento di crescita personale in quanto volti a favorire le occasioni di incontro, i rapporti interpersonali e la comunicazione sociale. Purtroppo oggi questo accade sempre più raramente: i ragazzi frequentano fino all'alba locali dove si balla con musiche assordanti e dove sono sottoposti per ore ed ore ad un bombardamento visivo ed uditivo; se a questo si aggiunge l'abuso di bevande alcoliche, distribuite senza limiti di orario, o addirittura l'uso di sostanze stupefacenti, si comprende facilmente come purtroppo all'uscita delle discoteche o dei locali notturni si verifichino sempre più frequentemente gravi incidenti auto-

mobilitici causati spesso dalla diminuzione dello stato di attenzione, dai riflessi « appannati » o dall'ebbrezza o euforia in cui i giovani si trovano.

Scopo della proposta di legge non è pertanto solo quello di limitare l'orario di apertura notturna delle discoteche e dei locali da ballo, ma soprattutto quello di stabilire una disciplina delle attività e del funzionamento che serva preliminarmente a contenere i rischi sociali e sanitari nonché a riscoprire l'esatto ruolo che il divertimento e lo svago devono svolgere nella vita di ognuno di noi. È pertanto necessario che il legislatore fornisca una disciplina non solo delle attività dei locali di intrattenimento e svago ma anche dei circoli privati o aderenti ad associazioni

nazionali, nomi e qualificazioni giuridiche con le quali si cerca di eludere la disciplina generale.

La normativa che si propone è volta anche a salvaguardare coloro che questo divertimento rendono possibile con il loro lavoro, e che sono costretti a svolgere la propria attività in un ambiente « ad alto rischio », luoghi affollati, densi di fumo e invasi da violente emissioni sonore e luminose.

La necessità di un intervento legislativo risiede inoltre nella esigenza di avere una disciplina omogenea in tutto il Paese, evitando diversificazioni pericolose che, motivate dalla concorrenza tra gli operatori del settore, porterebbero al fenomeno della peregrinazione alla ricerca dei locali aperti, magari anche in altre regioni.

La proposta di legge non vuol essere in alcun modo punitiva nei confronti dei giovani ma intende soprattutto aiutarli a riscoprire un nuovo modo di utilizzare il proprio tempo libero e contemporaneamente fornire una risposta alle aspettative dei genitori che aspettano da tempo un segnale dalle istituzioni.

L'articolo 1 disciplina l'orario di apertura e di chiusura dei locali di intrattenimento e svago, dei circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche attività notturna, imponendo altresì il divieto di svolgere attività nell'intervallo temporale compreso fra le 3.00 e le 15.00 al fine di evitare il cosiddetto « *after night* » e cioè la ricerca da parte dei giovani di locali che effettuano orari mattutini.

L'articolo 2 vieta la vendita ed il consumo di superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 3.00.

L'articolo 3 prevede che rientrino nella disciplina della legge anche i circoli privati o le associazioni culturali per i quali siano

previsti anche il semplice rilascio di tessere associative, senza alcuna formalità; ciò al fine di evitare da parte di questi locali l'elusione della normativa generale.

L'articolo 4 prevede che il rilascio della licenza per la gestione degli esercizi che rientrano nell'articolo 1 sia subordinato all'iscrizione del titolare in un apposito registro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, iscrizione concessa dopo il superamento di un apposito esame di idoneità.

L'articolo 5 prevede la possibilità, per il gestore del locale, ed al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici, di vietare l'ingresso o di rifiutare le prestazioni a coloro che abbiano creato o creino turbativa.

L'articolo 6 contiene i parametri e le prescrizioni relative all'esposizione al rumore, alle luci ed al clima.

L'articolo 7, al fine di cercare in ogni modo di anticipare l'entrata nei locali, prevede che i biglietti omaggio debbano essere presentati all'ingresso dei locali cui si riferiscono entro le ore 23.00.

L'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria normativa alla legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 9 incarica la Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza di effettuare il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni.

L'articolo 10 indica le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in esame, stabilendo, in particolare, anche ipotesi di chiusura dell'esercizio.

L'articolo 11, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Orario di apertura e chiusura).

1. I locali di intrattenimento e svago, i circoli privati o aderenti ad associazioni nazionali che esplicano anche attività notturna, osservano il seguente orario di apertura e di chiusura, in tutti i giorni della settimana:

a) dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

b) dalle ore 22.00 alle ore 3.00.

2. Per i medesimi esercizi di cui al comma 1 l'orario di chiusura deve coincidere con la cessazione di ogni attività di spettacolo, intrattenimento o svago, di somministrazione di bevande o cibo, nonché con lo spegnimento di tutti gli impianti di diffusione sonora e illuminazione non essenziali. L'esercente può chiudere anticipatamente il proprio locale.

3. E ammessa la presenza di minori di anni diciotto solo dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

4. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

5. Gli esercizi di cui al comma 1 rimangono chiusi ed in essi non può essere svolta la relativa attività, nell'intervallo di tempo compreso fra le ore 3.00 e le ore 15.00.

ART. 2.

(Vendita di alcolici e superalcolici).

1. Negli esercizi di cui all'articolo 1 sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 3.00, fatta eccezione per la notte fra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, e per la notte fra il 14 e il 15 agosto.

ART. 3.

(Circoli privati che svolgono attività di intrattenimento e svago).

1. Rientrano nella disciplina di cui alla presente legge i circoli privati o le associazioni culturali, per i quali:

a) sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, senza alcuna particolare formalità, di tessere associative;

b) sia prevista la pubblicità degli spettacoli o dell'attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda destinati all'acquisto od alla visione della generalità dei cittadini;

c) il locale dove si svolge l'attività abbia caratteristiche tali da essere impiegato in attività di natura palesemente imprenditoriale.

2. I circoli e le altre associazioni di cui al comma 1, qualora intendano organizzare in modo non saltuario e occasionale manifestazioni danzanti e spettacoli, devono munirsi della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, subordinatamente alla preventiva agibilità verificata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico.

ART. 4.

(Iscrizione al registro istituito presso la camera di commercio).

1. Il rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per la gestione degli esercizi di cui all'articolo 1 della presente legge, è subordinato alla iscrizione del titolare in

un apposito registro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è concessa sulla base dell'accertamento dei seguenti requisiti:

a) che non sussistano le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) che il soggetto sia stato dichiarato idoneo da una commissione di esame istituita a livello provinciale e composta da un esperto del settore, da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, da un funzionario della Polizia di Stato e da un funzionario dell'ufficio territoriale del Governo.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per almeno cinque anni una attività lavorativa in un locale da ballo regolarmente autorizzato, con mansioni dirigenziali ed il cui rapporto sia certificato dalla competente direzione provinciale del lavoro possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 senza sostenere l'esame di idoneità.

4. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 2, lettera *a*).

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a*). Ove tali requisiti vengano a mancare, i medesimi enti dispongono con

provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo la cancellazione dal registro di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al sindaco competente per territorio.

ART. 5.

(Tutela dell'ordine pubblico).

1. Al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza e la moralità pubblica, i gestori dei locali di cui all'articolo 1 possono vietare l'ingresso, nonché rifiutare o sospendere le prestazioni del proprio esercizio, a coloro che abbiano creato o creino turbativa o molestia al normale svolgimento delle manifestazioni e dei trattenimenti e alle persone che vi partecipano, con pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei frequentatori.

ART. 6.

(Inquinamento acustico, microclima, illuminazione).

1. Gli esercizi di cui all'articolo 1, nonché i circoli privati e le associazioni culturali di cui all'articolo 3, operano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) i limiti di rumorosità di cui al capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si applicano anche nell'area della pista da ballo; nelle abitazioni limitrofe il disturbo da rumore notturno non deve superare i 30 dB(A); devono essere previsti trattamenti riverberanti sulla pista e fonoassorbenti nelle zone limitrofe nonché un dispositivo limitatore nello stadio finale di amplificazione ed un trattamento isolante per le basse frequenze e le sospensioni, con organi elastici, delle casse acustiche; nel punto di maggiore rumorosità del locale deve essere installato uno strumento sigillato per il rilevamento dell'impatto acustico; l'azienda sanitaria locale competente per territorio provvede alla

relativa lettura dei dati e li trasmette all'ufficio territoriale del Governo;

b) la temperatura, l'umidità relativa e la ventilazione devono essere tali da garantire una temperatura di 18-22°C in inverno e di 22-26°C in estate, prevedendo, al centro della pista, un abbassamento della temperatura di 2-3°C rispetto a quella delle zone limitrofe; i ricambi d'aria devono essere dimensionati in base al numero delle persone indicate nella licenza di esercizio e non solo in funzione della cubatura del locale, e devono comunque essere in grado di garantire un tasso di anidride carbonica non superiore all'1 per cento; l'eventuale uso di fumogeni non deve comunque inquinare l'ambiente con l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

c) sulla pista l'eventuale alternanza di direzionalità dei fasci di luce luminosi non deve essere orientata direttamente sui presenti; è vietato l'impiego di luci *laser* con potenza superiore a 100 W; deve essere garantito un rapporto di illuminazione dei passaggi rispetto a quella delle zone limitrofe appartenenti al campo visivo non superiore a 5.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 provvedono all'adeguamento della propria attività ai parametri ed alle indicazioni di cui al presente articolo.

3. Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è demandato alle aziende sanitarie locali.

ART. 7.

(Biglietti omaggio).

1. Le sale da ballo, le discoteche, le sale di intrattenimento e gli esercizi similari possono distribuire biglietti omaggio, da presentare all'ingresso del locale cui si riferiscono entro le ore 23.00.

ART. 8.

(Adeguamento della normativa regionale e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie norme alle disposizioni contenute nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 9.

(Monitoraggio).

1. La Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza è incaricata di effettuare il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale al fine di acquisire elementi sull'entità del fenomeno e dell'impatto sullo stesso dell'anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 1.

2. Al fine di consentire il monitoraggio di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 500 milioni a favore della Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 comporta le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la prima violazione, lire 2 milioni;

b) per la seconda violazione, lire 4 milioni;

c) per la terza violazione, lire 6 milioni e chiusura dell'esercizio per 30 giorni;

d) per le successive violazioni, lire 10 milioni.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014130